

Allegato n. 3

CONCILIATORE BANCARIO
ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE-ADR

STATUTO

Roma, 29 maggio 2007

ARTICOLO 1

(Costituzione e sede)

1. Il "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR" (in breve: "Conciliatore Bancario" e di seguito denominato: "Associazione") è a carattere volontario, non ha finalità di lucro, è regolato e svolge la propria attività ai sensi del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute negli articoli 36 e seguenti del codice civile.
2. L'Associazione ha sede legale in Roma e può istituire centri di lavoro e sedi secondarie in Italia e all'estero.
3. Il domicilio degli Associati e dei componenti gli organi sociali, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello della sede legale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. L'Associazione persegue lo scopo di favorire e diffondere la conoscenza e l'utilizzo, nella società e presso il sistema finanziario, degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie quali, fra gli altri, la conciliazione, l'ombudsman e l'arbitrato. A tale fine l'Associazione promuove l'attività di:
 - a) conciliazione stragiudiziale, anche ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, delle controversie nelle materie societaria, bancaria e finanziaria;
 - b) soluzione in sede stragiudiziale delle controversie nelle materie di cui alla precedente lettera a), attraverso organismi collegiali, anche sul modello dell'ombudsman bancario, istituiti nel rispetto dei principi di diritto comunitario e della normativa nazionale;
 - c) soluzione in sede stragiudiziale delle controversie anche attraverso procedure arbitrali che garantiscano il rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le parti.
2. L'Associazione svolge altresì ogni altra attività connessa o strumentale alla realizzazione dell'oggetto indicato nel comma 1 del presente articolo e allo sviluppo delle relazioni tra industria bancaria e finanziaria e le Associazioni dei consumatori e professionali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lett. a), l'Associazione istituisce un organismo di conciliazione dotato della struttura, organizzazione e caratteristiche previste dal d. m. 23 luglio 2004, n. 222, deputato a prestare il servizio di conciliazione; l'Associazione ne richiede l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia di cui al richiamato d. m. n. 222/2004. Per l'esercizio dell'attività di conciliazione l'Associazione si avvale di un gruppo di conciliatori inseriti in apposito elenco da essa gestito. L'Associazione risponde dell'operato del conciliatore in solido con quest'ultimo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lett. b), l'Associazione si avvale dell'organismo collegiale denominato "Ombudsman-Giurì bancario" e di quello della sezione speciale sui bonifici transfrontalieri.

ARTICOLO 3

(Associati)

1. Possono aderire all'Associazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222:

a) le banche e gli intermediari finanziari che svolgono una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento (articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 385 del 1993), che fanno parte di gruppi bancari;

b) le banche italiane che non fanno parte di gruppi bancari e le succursali di banche dell'Unione europea e di paesi terzi stabilite in Italia;

c) le banche dell'Unione europea operanti in Italia senza stabilirvi succursali;

d) gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o negli albi delle società di intermediazione mobiliare e delle società di gestione del risparmio (di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 35 del decreto legislativo n. 58 del 1998), nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e partecipati direttamente da banche in misura cumulativamente non inferiore al 51%.

2. L'adesione della capogruppo all'Associazione produce di per sé l'adesione alla stessa di tutte le componenti bancarie e finanziarie del gruppo medesimo che acquisiscono la qualifica di Associati a tutti gli effetti.

3. L'ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio che verifica l'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, l'ammissione all'Associazione è consentita al ricorrere dei criteri generali stabiliti, con proprio regolamento, dal Consiglio.

4. Gli Associati si impegnano ad osservare quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti predisposti dal Consiglio, nonché ad osservare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione nei termini stabiliti dallo statuto stesso.

ARTICOLO 4

(Recesso ed esclusione)

1. La qualità di Associato si perde per recesso o per esclusione.

2. Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di centoventi giorni, mediante comunicazione al Consiglio fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio per i seguenti motivi:
a) perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

b) inadempienze agli obblighi statutari e alle deliberazioni degli Organi sociali di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero, successivamente a tre richiami scritti - deliberati dal Consiglio a maggioranza semplice - per violazione di obblighi di lieve entità. In tali casi il Consiglio delibera l'esclusione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

4. L'esclusione ed i singoli richiami scritti sono preceduti dalla contestazione scritta dell'addebito, contenente l'invito all'Associato a presentare al Consiglio le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

5. La perdita della qualità di Associato ha effetto:

a) con lo scadere dell'anno in cui scade il preavviso di centoventi giorni previsto dal comma 2;

b) immediatamente, per effetto della delibera, nei casi di cui al comma 3. La perdita della qualità di Associato comporta la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione e non esonera dal pagamento delle quote dovute sino al momento della sua efficacia.

ARTICOLO 5 (Organi)

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) il Segretario Generale.

ARTICOLO 6 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati o dai loro delegati. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque membri del Consiglio, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Revisori o su richiesta motivata per iscritto di almeno un quarto degli Associati.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o altro strumento informatico o telematico con garanzia dell'avvenuta ricezione, indirizzata agli Associati, ai componenti del Consiglio e a quelli del Collegio dei Revisori, con preavviso di almeno venti giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, nonché della data e dell'ora stabilita per la prima e, ove necessario, per la seconda convocazione. Nel caso

di proposte di modifiche statutarie, l'avviso deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

3. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può intervenire a mezzo di legale rappresentante, o di persona da questi legittimamente delegata, ovvero mediante delega scritta rilasciata ad altro Associato. Ciascun Associato o delegato non può essere portatore di più di cinque deleghe conferite da Associati; tale limitazione non si applica alla capogruppo nei confronti degli Associati appartenenti al proprio gruppo e ad altre situazioni stabilite e disciplinate dal Consiglio. E' valida la delega trasmessa via fax o mediante posta elettronica purchè recante sottoscrizione del delegante. È ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalità indicate con regolamento deliberato dal Consiglio.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. Assume le funzioni di segretario il Segretario Generale coadiuvato da persona di fiducia dello stesso o, in sua assenza, altra persona indicata dal Presidente.

5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli Associati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto sono assunte alla presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, di almeno la metà di essi. In ogni caso, tali deliberazioni sono assunte con il voto dei due terzi dei presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e al presente Statuto nonché ai regolamenti emanati dal Consiglio vincolano tutti gli Associati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro che deve essere tenuto a disposizione degli Associati.

ARTICOLO 7

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

a) nomina i componenti del Consiglio, i Revisori dei conti e i componenti del Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, determinando il rimborso spese spettante ai Consiglieri, eventuali compensi per i Consiglieri ai quali sono affidati incarichi specifici, nonché i compensi di competenza dei Revisori;

b) approva il bilancio di esercizio, nonché la relazione sull'attività svolta;

c) modifica lo statuto;

d) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;

e) dispone l'eventuale integrazione del fondo comune.

ARTICOLO 8 (Consiglio)

1. Il Consiglio è formato da undici componenti, così individuati:
 - a) otto in rappresentanza dei primi due gruppi bancari e/o banche non appartenenti a un gruppo bancario per ciascun quartile della distribuzione delle quote contributive di spettanza degli associati, escluse quelle corrisposte da banche di credito cooperativo;
 - b) uno in rappresentanza delle banche di credito cooperativo, designato dalla Federcasse;
 - c) due designati dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana tra esponenti del mondo accademico in materie giuridiche ed economiche, magistrati in quiescenza e coloro che hanno rivestito cariche apicali presso le Autorità di vigilanza del settore finanziario.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri eletti in rappresentanza degli Associati decadono dalla carica nel momento in cui cessano il rapporto con l'Associato rappresentato, il quale entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio, nomina un altro soggetto, che dura in carica fino al termine del mandato in corso; la stessa previsione si applica anche nel caso di dimissioni di un Consigliere.
3. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Alle riunioni sono invitati i Revisori, i quali partecipano con voto consultivo. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti.
6. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o altro strumento informatico o telematico con garanzia dell'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di almeno due giorni.
7. È ammessa la possibilità per i consiglieri di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.
8. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

9. Le deliberazioni del Consiglio constano da un verbale, redatto dal Segretario Generale coadiuvato da persona di fiducia dello stesso, sottoscritto dal Presidente e trascritto in apposito libro tenuto a disposizione dei Consiglieri.

10. Il Consiglio può, con delibera, autorizzare il Presidente ad invitare alle riunioni, ove occorra, persone di particolare competenza per finalità consultive, in base agli argomenti da trattare.

ARTICOLO 9

(Funzioni del Consiglio)

1. Al Consiglio spetta la gestione dell'Associazione. Esso in particolare:

a) redige e modifica i regolamenti relativi al funzionamento dell'organismo di conciliazione, quelli emanati ai sensi dello statuto, nonché quelli attinenti al funzionamento dell'Associazione, svolgendo quanto necessario alla loro attuazione;

b) organizza, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, la procedura di conciliazione di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e ai relativi decreti attuativi;

c) organizza le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, deliberando in argomento e approvando i necessari regolamenti;

d) concede eventuali deleghe specifiche, al Presidente, al Segretario Generale o ad altri dipendenti, al fine di assicurare il funzionamento dell'Associazione;

e) redige e, tramite il Presidente, sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio, nonché la relazione sull'attività svolta. Approva altresì il bilancio preventivo;

f) sottopone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;

g) nomina il Segretario Generale, determinandone il compenso;

h) stabilisce i compensi dei componenti dei collegi giudicanti;

i) delibera sull'esclusione degli Associati per gravi inadempienze nonché sulla redazione di lettere di richiamo indirizzate agli Associati che abbiano violato le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti di cui alla lettera a);

l) assume le iniziative necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e alla realizzazione dello scopo associativo, anche avvalendosi di appositi organismi consultivi, cui possono partecipare esperti esterni;

m) nomina la società incaricata della revisione del bilancio di esercizio;

n) nomina i conciliatori e assume tutti i provvedimenti conseguenti ai sensi dei successivi articoli 10 e seguenti;

o) amministra il fondo comune;

p) esercita ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non attribuito all'Assemblea.

2. L'istituzione dell'organismo di conciliazione di cui all'art. 2, comma 3, è deliberata dal Consiglio.

3. Il Consiglio può istituire – regolandone l'attività – anche altri organismi di conciliazione specializzati ad esperire tentativi di conciliazione in materie diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 5/2003. A tal fine nomina conciliatori che posseggano – oltre a quelli di onorabilità – specifici requisiti di professionalità, idonei all'espletamento di detto servizio di conciliazione.

4. Il Consiglio può attribuire alcuni dei suoi poteri al Presidente da esercitarsi ove ricorrano situazioni di necessità, urgenza e indifferibilità.

ARTICOLO 10

(Iscrizione dei conciliatori nell'elenco)

1. Spetta al Consiglio nominare i conciliatori da iscrivere nell'elenco gestito dall'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal d.m. 23 luglio 2004, n. 222, e di quanto contenuto nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a).

2. La delibera con la quale il Consiglio approva o respinge l'istanza di essere nominato conciliatore deve essere motivata.

3. In caso di accoglimento della istanza, l'Associazione lo comunica al Ministero della Giustizia e al conciliatore; provvede a iscrivere l'istante nell'elenco dei conciliatori, comunicando al medesimo il numero di iscrizione.

ARTICOLO 11

(Requisiti dei conciliatori e loro nomina)

1. I conciliatori sono scelti fra le seguenti categorie di soggetti:

a) professori universitari, in servizio o in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;

b) professionisti nelle materie economiche o giuridiche, iscritti ad albi professionali con almeno 15 anni di anzianità di iscrizione;

c) magistrati in quiescenza;

d) soggetti che dimostrino di possedere specifica formazione professionale acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il Ministero della Giustizia. In attesa che il predetto Ministero provveda all'accreditamento di tali soggetti, si considerano forniti di tale formazione i soggetti che abbiano frequentato corsi di conciliazione di livello base rispondenti ai criteri indicati dall'Unione Italiana delle CCIAA, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti.

2. Ai fini della nomina, il Consiglio verifica il possesso da parte dei conciliatori dei requisiti di cui al comma 1, di quelli di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del d.m. 23 luglio 2004, n. 222, nonché dei requisiti specifici di professionalità per l'espletamento del servizio di conciliazione.

3. Non possono assumere la qualifica di conciliatori i giudici di pace, finché dura il loro mandato.

ARTICOLO 12 **(Decadenza e cancellazione dall'elenco)**

1. Il Consiglio delibera la cancellazione dei conciliatori dall'elenco gestito dall'Associazione. In particolare, la qualifica di conciliatore dell'Associazione si perde:

a) per decadenza:

a.1) qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11;

a.2) per violazioni dei doveri posti a carico del conciliatore dalla legge, dai regolamenti, dai codici deontologici o dal regolamento di procedura per la conciliazione;

a.3) in presenza della situazione di incompatibilità di cui al comma 3 dell'articolo 11;

b) su richiesta del conciliatore di cancellazione dall'elenco.

2. Ove si verificano le ipotesi *sub a)* del comma 1, il Presidente, appena è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta al conciliatore per iscritto, dando al medesimo trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse, il Consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, con decisione inappellabile. Il regolamento di procedura per la conciliazione disciplina la sorte dei procedimenti in corso al verificarsi di una causa di decadenza.

3. Nell'ipotesi *sub b)* del comma 1, il conciliatore deve comunicare la propria intenzione con un preavviso di trenta giorni. È obbligo del conciliatore che ha manifestato la volontà di cancellarsi dall'elenco portare a termine le conciliazioni in corso; il regolamento di procedura per la conciliazione prevede i suddetti obblighi e disciplina l'ipotesi di inadempienza.

4. A seguito della decisione di cui al comma 2 e allo scadere del termine di cui al comma 3, o del periodo necessario a concludere le conciliazioni in corso, il Segretario Generale provvede alle relative modificazioni nell'elenco dei conciliatori e alla comunicazione al Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 13 **(Presidente)**

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, il potere di firma degli atti dell'Associazione, nonché la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati;
- b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio;
- c) impartisce istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;
- d) presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, accompagnato dal rapporto del Collegio dei revisori, nonché la relazione sull'attività svolta;
- e) trasmette, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3 del d.m. n. 222/2004, al Ministero della Giustizia il rendiconto annuale della gestione per l'attività di conciliazione, utilizzando i modelli predisposti dal Ministero medesimo.

4. Tutti i poteri propri o delegati al Presidente sono esercitati, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14 **(Collegio dei Revisori)**

1. Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri, tre effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Essi debbono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I Revisori dei conti:

- a) controllano la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) vigilano sull'osservanza della legge, dei regolamenti e del presente statuto;
- c) accertano la regolare tenuta della contabilità;
- d) partecipano alle riunioni del Consiglio;
- e) presentano ed espongono un loro rapporto:
 - all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
 - al Consiglio, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il bilancio di esercizio è sottoposto a revisione e i Revisori dei conti collaborano con la società all'uopo incaricata dal Consiglio.

ARTICOLO 15 **(Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale è preposto al funzionamento dell'Associazione e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Segretario Generale provvede alla esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio nonché alle funzioni previste dai Regolamenti emanati dal Consiglio. Egli provvede altresì a:
 - a) predisporre la documentazione necessaria per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - b) conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - c) informare periodicamente il Consiglio in merito all'attività svolta;
 - d) fornire assistenza ai collegi incaricati di risolvere le controversie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti.
3. Il Segretario Generale tiene i rapporti con il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui al d. m. n. 222/2004 e verifica costantemente che la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi di cui dispone l'organismo di conciliazione sia idonea ad espletare il servizio di conciliazione. Il Segretario Generale gestisce, anche in via informatica, l'elenco dei conciliatori, consultabile per estratto da chiunque vi abbia interesse, nel quale sono indicati:
 - a) le generalità complete e l'indirizzo della residenza o dello studio professionale del conciliatore;
 - b) il numero e la data di iscrizione;
 - c) la data della cancellazione.
4. L'individuazione del conciliatore incaricato di favorire la composizione della singola controversia presentata all'Associazione è effettuata dal Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale gestisce il registro degli affari di conciliazione di cui all'art. 12 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222.
6. Il Segretario Generale e gli addetti alla Segreteria Tecnica sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie acquisite nello svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 16 **(Collegio dei Probiviri)**

1. Qualsiasi controversia che sorgesse fra gli Associati, e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta alla valutazione di un collegio di probiviri. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei probiviri come se fosse manifestazione della propria volontà e a dare ad esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 17
(Amministrazione)

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare.
2. Le spese dell'Associazione sono coperte dai contributi degli Associati.
3. I contributi ordinari, corrisposti dagli Associati ogni anno e in unica soluzione, sono costituiti da una quota fissa uguale per tutti e da quote variabili determinate in base a parametri fissati dal Consiglio con apposita delibera.
4. La misura dei contributi ordinari è determinata annualmente dal Consiglio secondo criteri specifici. I contributi ordinari devono essere versati ogni anno dagli Associati entro il mese di febbraio.
5. Il fondo comune dell'Associazione è composto da:
 - a) avanzi di gestione;
 - b) eventuali contributi straordinari espressamente deliberati dal Consiglio, che ne determina anche le modalità e i tempi di versamento.
6. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del fondo comune, né alla restituzione dei contributi versati. Eventuali avanzi di gestione saranno riservati ad attività statutarie negli esercizi successivi.
7. I contributi associativi versati non sono trasferibili a terzi.
8. Il Consiglio, nel rispetto del preventivo della gestione approvato, stabilisce i criteri per quanto riguarda le spese. Su proposta del Presidente, il Consiglio stabilisce il regolamento di amministrazione e i conseguenti poteri di spesa.

ARTICOLO 18
(Durata e cessazione)

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In tal caso l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i tempi della liquidazione.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione medesima ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19
(Disposizioni transitorie)

1. L'Associazione subentra dal 1° gennaio 2006 nelle funzioni e nei compiti fino a quella data assolti dall'Associazione Bancaria Italiana nella gestione dell'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'ombudsman bancario, come disciplinato dal Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario e dal Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

2. In ogni caso, fin tanto che l'Associazione non subentra nella gestione dell'Accordo di cui al comma precedente, tale funzione resta in capo all'ABI.